

Percorso di formazione contabilità, gestione amministrativa e pratiche fiscali e di lavoro

Sessione n.3 Data: 7 maggio martedì

PROBLEMATICHE FISCALI E DI LAVORO

Destinatari: Amministrativi – Consulenti contabili – Consulenti del lavoro

3. L'Ordine sostituto d'imposta

a. Lavoro dipendente– peculiarità – l'inquadramento previdenziale

b. Lavoro dipendente – La retribuzione ordinaria e la retribuzione accessoria

c. Consiglieri Commissari Revisori

d. Lavoratori autonomi ed altri

e. Inps ed Enpapi

Presentazione del corso

Sessione	Materia	Argomento	Data
Sessione 1	Scritture contabili	Presentazione del corso e registrazioni contabili	9 aprile 2024
Sessione 2	Gestione amministrativo-contabile	L'attività corrente di gestione	23 aprile 2024
Sessione 3	Problematiche fiscali e del lavoro	L'Ordine sostituito d'imposta	7 maggio 2024
Sessione 4	Scritture contabili	Le registrazioni contabili in corso d'anno – scritture complesse	21 maggio 2024
Sessione 5	Scritture contabili	I controlli mensili	4 giugno 2024

Presentazione del corso

Sessione	Materia	Argomento	Data
Sessione 6	Gestione amministrativo-contabile	Il bilancio di previsione	18 giugno 2024
Sessione 7	Scritture contabili	Le scritture di chiusura I parte	2 luglio 2024
Sessione 8	Scritture contabili	Le scritture di chiusura II parte	23 luglio 2024
Sessione 9	Gestione amministrativo-contabile	Il rendiconto generale	10 settembre 2024
Sessione 10	Problematiche fiscali e del lavoro	Le imposte dirette ed indirette	24 settembre 2024

L'Ordine sostituito d'imposta

Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 Titolo III - Ritenute alla fonte

Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)

Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)

Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)

Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi)

Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)

Art. 26-bis (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti)

Art. 26-ter

Art. 26-quater (Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea)

Art. 26-quinquies (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici)

Art. 27 (Ritenuta sui dividendi)

Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti)

Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.)

Art. 28 (Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici)

Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)

Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite)

L'Ordine sostituito d'imposta

Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633– Ritenute fiscali

Art. 17-ter (Split payment)

Decreto legge 12/09/1983, n. 463 – Ritenute previdenziali

Art. 1 e 2 – Ritenute previdenziali su redditi di lavoro dipendente

Legge 08/08/1995, n. 335

Art. 2 comma 26 - Ritenute previdenziali collaborazioni coordinate e continuative

D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38,

Art. 5 Inail

Lavoro dipendente

Inquadramento e peculiarità

C.C.N.L: Funzioni centrali (dal 13 luglio 2016)

Precedente: C.C.N.L Enti pubblici non economici

Fondo di previdenza:

Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti

Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (Solo per gli Ordini che hanno optato per tale cassa entro il 1991)

Inquadramento previdenziale

Enti pubblici

In funzione dei codici di autorizzazione attribuiti in sede di iscrizione:

- Determinazione dell'aliquota previdenziale
- Malattia e maternità a carico Ente

Lavoro dipendente

Inquadramento e peculiarità

Trattamento di fine rapporto:

- Trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti assunti fino al 31 dicembre 2000
- Trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti assunti dall'1° gennaio 2001

N.B. sull'accantonamento del TFS non si applica la ritenuta sulla rivalutazione

Lavoro dipendente

Inquadramento e peculiarità

Trattamento di fine servizio:

Anticipo su TFS: non consentito (manca norma di riferimento)

Anticipo su TFR: non consentito (norma di riferimento: art. 2120 Codice Civile, ma manca decreto di attuazione).

Erogazione TFS e TFR a fine servizio

Dopo 12 o 24 mesi (+3 mesi) dalla cessazione del servizio
Massimo 50.000 euro. Oltre 50.000 dopo ulteriori 12 mesi

Dubbi interpretativi sull'applicazione agli Ordini:

- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101: «*Gli ordini, i collegi professionali... si adeguano ... ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica*»
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2023

Lavoro dipendente

La retribuzione ordinaria e la retribuzione accessoria

CCNL – Funzioni Centrali

Art. 44 Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari

1. La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:

a) stipendio, che si compone di:

- stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;
- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 14 (Progressione economica all'interno dell'area) e 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi);

b) retribuzione individuale di anzianità;

c) compensi per lavoro straordinario;

d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

e) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;

f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.

Lavoro dipendente

La retribuzione ordinaria e la retribuzione accessoria

EFFETTI DELL'ART.44 CCNL FUNZIONI CENTRALI

Somme erogabili al dipendente:

- A. Tabellari ed altre indennità previste dal CCNL o dalla legge
- B. Premi ai sensi della contrattazione integrativa a livello di Ente

**DIVIETO ASSOLUTO DI EROGAZIONE DI QUALUNQUE
ALTRA SOMMA DIVERSA DA A E B**

Lavoro dipendente

La retribuzione ordinaria e la retribuzione accessoria

La retribuzione accessoria

Contrattazione (annuale) integrativa a livello di Ente

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Art. 49 Fondo risorse decentrate: costituzione

Art. 50 Fondo risorse decentrate: utilizzo

In assenza di contrattazione integrativa, divieto assoluto di erogare la retribuzione accessoria

Lavoro dipendente

La retribuzione ordinaria e la retribuzione accessoria

Struttura di una busta paga di lavoro dipendente

Voce stipendiale	
Paga base	Da CCNL
Scatti anzianità	Solo per dipendenti assunti prima del 1990
Differenziale stipendiale	In applicazione CCNL e contrattazione integrativa
Indennità di vacanza contrattuale	Da legge
Indennità di Ente	Da CCNL (per 12 mensilità)
Buono pasto	Da contrattazione integrativa
Straordinario	Da contrattazione integrativa
Premio incentivante	Da contrattazione integrativa
Altre indennità	Da contrattazione integrativa

Lavoro dipendente

Le ritenute di lavoro dipendente

Ritenute previdenziali (a carico del lavoratore): 9,19% (1)
sull'imponibile previdenziale

Ritenute fiscali

Ritenute Irpef: aliquote mensili in funzione del reddito con conguaglio a fine anni

Addizionali regionali: aliquote mensili diverse per Regione

Addizionali comunali: aliquote mensili diverse per Comune

Sull'imponibile fiscale

(1) Nel 2023 e nel 2024 sono stati introdotti esoneri e sconti contributivi a favore del dipendente in funzione del reddito o dei figli

Lavoro dipendente

Le ritenute di lavoro dipendente

Art. 23 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ..., i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa...

Lavoro dipendente

Le ritenute di lavoro dipendente

Art. 23 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

Lavoro dipendente

Le ritenute di lavoro dipendente

Art. 23 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

- c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 131
- d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico¹³² ;
- e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48139, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16140, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

Lavoro dipendente

Le ritenute di lavoro dipendente

Art. 23 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.

Lavoro dipendente

Le ritenute di lavoro dipendente

Art. 23 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

Consiglieri, Commissari, Revisori

Le ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Ritenute previdenziali (a carico del lavoratore): 1/3 dell'aliquota vigente (1) sull'imponibile previdenziale

Ritenute Inail (a carico del lavoratore): 1/3 dell'aliquota

Ritenute fiscali

Ritenute Irpef: aliquote mensili in funzione del reddito con conguaglio a fine anno

Addizionali regionali: aliquote mensili diverse per Regione

Addizionali comunali: aliquote mensili diverse per Comune

Sull'imponibile fiscale

'(1) Aliquote vigenti nel 2024:

- 24% per pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria
- 33,72% o 35,03% se non pensionati e/o non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

Consiglieri, Commissari, Revisori

Le ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Stessa procedura del lavoro dipendente:

- Redazione del cedolino paga
- Trasmissione delle denunce contributive

In caso di cumulo con redditi di lavoro dipendente:

- valutare richiesta di applicazione di aliquota maggiorata.
- Escludere comunque l'applicazione delle detrazioni

Lavoro dipendente

Le ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Art. 24 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

Lavoro dipendente

Le ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente

Art. 2 Legge 08/08/1995, n. 335

26. A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
27. Omissis
28. Omissis
29. Omissis
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, **il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente** dell'attività espletata ai sensi del comma 26.

Lavoro autonomo ed altri

Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Lavoro autonomo professionale (con partita Iva)

Ritenute fiscali

Ritenute Irpef: 20% sul compenso

Compenso = Onorario

4% Cassa Previdenza: non assoggettato a ritenuta

4% Inps: assoggettato a ritenuta

Esclusione da ritenute fiscali (e da IVA)

Professionista in regime fiscale di vantaggio (Legge 244/2007) – cd.

Minimi

Professionista in regime forfetario (Legge 190/2014)

Ritenute previdenziali

Nessuna (eccetto lavoratori dello spettacolo)

Controllo della fattura elettronica lavoratore autonomo

Dati della fattura		Commenti
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura	Aliquota IVA (%)	Ordinari: 4% 10% 22% Esente f.c. Iva Forfetari e minimi: 0% f.c. Iva
	Natura operazioni:	Solo per forfettari e minimi: N2.2.
	Totale imponibile/importo:	Somma degli imponibili
	Totale imposta:	Imponibile X aliquota
	Esigibilità Iva	Solo per ordinari: I (immediata) Mai D (differita) (1) Mai S (Split payment)
	Riferimento normativo (1):	Solo per forfettari e minimi : Forfettari: Legge 190/2014 Minimi: Legge 244/2007

(1) A meno che l'Ordine sia titolare di partita Iva e la fattura del professionista sia inerente all'attività commerciale.

Ritenuta fiscale su lavoro autonomo

Approfondimento ritenuta fiscale

Regola generale:

Sì - ritenuta d'acconto su prestazioni di lavoro autonomo (art. 25 D.P.R. 600/1973)

No – ritenuta d'acconto su prestazioni rese nell'esercizio d'impresa

No – contribuenti minimi e forfettari

Ritenuta a titolo d'imposta 30% non residenti (per prestazioni rese in Italia)

Come distinguere le prestazioni di lavoro autonomo dalle prestazioni rese nell'esercizio di impresa? Iscrizione alla Camera di Commercio

Eccezioni alla regola generale:

Ritenute sulle provvigioni

Ritenute sui contributi degli enti pubblici:

«Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.» (art. 28 D.P.R. 600/1973)

Lavoro autonomo ed altri

Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Lavoro autonomo occasionale (senza partita Iva)

Ritenute fiscali

Ritenute Irpef: 20% sul compenso

Ritenute previdenziali

Assoggettamento ad Inps al superamento della franchigia di € 5.000,00.

Aliquota: 26,23%, ridotta al 24% se pensionato o con altra copertura previdenziale.

Ritenuta di 1/3 (carico lavoratore).

Versamento dell'intero (quindi 2/3 a carico Ordine)

RESPONSABILITA' DEL CESSIONARIO PER IVA E RITENUTE

Responsabilità per mancata applicazione dell'Iva o per Iva irregolare da parte del cedente

«Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:...» (art. 6 comma 8 D.Leg.vo 471/1997).

il controllo formale del documento, come evidenziato più sopra, riguarda anche l'ammontare dell'aliquota applicata e, in mancanza di una giustificazione giuridica in ordine all'applicazione di un'aliquota ridotta risultante dalla fattura, la società contribuente avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione della fattura con l'applicazione dell'aliquota ordinaria (Cassazione – Ordinanza 4125/2015).

RESPONSABILITA' DEL CESSIONARIO PER IVA E RITENUTE

Responsabilità per mancata effettuazione della ritenuta o per ritenuta irregolare

«I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa». Art. 25 comma 1 D.P.R 600/1973.

«Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto». Art. 14 D.Leg.vo 471/1997

Cumulabilità con altre sanzioni:

Sì per Agenzia delle Entrate (Interpello 449/2021)

No per Corte di Cassazione

RESPONSABILITA' DEL CESSIONARIO PER IVA E RITENUTE

Conclusioni

Il committente/cessionario **può** essere responsabile dell'errata applicazione dell'Iva da parte del cedente.

Il committente/cessionario **è sempre** responsabile dell'errata ritenuta d'acconto, a prescindere da quanto indicato in fattura dal cedente.

RESPONSABILITA' DELL'ORDINE PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art. 2 Decreto legge 12/09/1983, n. 463

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

RESPONSABILITA' DELL'ORDINE PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art. 2 Decreto legge 12/09/1983, n. 463

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è **punito con la reclusione fino a tre anni** e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

Lavoro autonomo

Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

Art. 25 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato **compensi** comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **per prestazioni di lavoro autonomo**, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere **devono operare** all'atto del pagamento **una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 171 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. **La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.**

Lavoro autonomo

Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

Art. 25 Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2173 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

Adempimenti annuali

Certificazione Unica – Art. 4 Decreto Presidente della Repubblica 22/07/1998, n. 322

Certificazione Unica	Termine di presentazione all'Agazia delle Entrate
Certificazione redditi di lavoro dipendente Certificazioni redditi assimilati al lavoro dipendente	16 marzo 2024
Certificazione redditi di lavoro autonomo Certificazione redditi di agenzia	31 ottobre 2024
Dal 2025: <ul style="list-style-type: none">- Prevista l'abolizione delle CU dei forfettari- Prevista la scadenza delle CU autonomi e agenzia al 16 marzo	

Adempimenti annuali

Dichiarazione dei sostituti d'imposta – Art. 4 Decreto Presidente della Repubblica 22/07/1998, n. 322

Termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate

31 ottobre 2024

Contenuto

Redditi di capitale e diversi
Ritenute operate e versate
Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Scissione dei pagamenti (split payment)

Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

Dal 2017: estensione alla Federazione ed agli Ordini Provinciali del regime dello split payment

Dal 1° luglio 2018 escluso per i professionisti (D.L. 87/18)

Fatture ricevute: indicazione di «Scissione dei Pagamenti» (ove non indicata, chiedere emissione nota di credito ed emissione fattura corretta)

Pagamento delle fatture: al netto dell'Iva

Versamento dell'Iva entro il 16 del mese successivo al pagamento (salvo opzione per versamento in funzione della data di ricezione)

Iva Split payment (Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633)

Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

Iva Split payment (Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633)

Art. 17-ter Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.366

1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 366

1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero **a ritenuta a titolo di acconto** di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

INPS ED ENPAPI

In caso di percipiente iscritto all'Ordine degli Infermieri:

Lavoratore autonomo professionale (con partita Iva): fattura con 4%

Lavoratore autonomo occasionale (senza partita Iva): assoggettamento ad Enpapi con le stesse regole Inps, ma senza franchigia.

Consigliere, Commissario, Revisore:

- Se Lavoratore autonomo professionale (con partita Iva): assoggettamento ad Enpapi gestione separata
- Se NON Lavoratore autonomo professionale; assoggettamento ad INPS gestione separata